



Roma, li 7 novembre 2011

CROCE ROSSA ITALIANA

L'Ispettore Nazionale dei Giovani

CRI/CC/0074886/11

Oggetto: Interpretazione articoli
Regolamento.-

Agli Ispettori e Commissari Regionali dei Giovani CRI

e, per loro tramite

Agli Ispettori e Commissari Provinciali dei Giovani CRI

Ai Vertici dei Gruppi dei Giovani CRI

e, per conoscenza

Al Dirigente Servizio XI – Rapporti con le CC.VV.

Ai Vice Ispettori Nazionali dei Giovani CRI

Ai Delegati Tecnici Nazionali dei Giovani CRI

Al Segretario degli Organi Collegiali Nazionali

Ai Referenti nazionali di progetto

Carissimi,

sono pervenuti presso l'Ispettorato Nazionale alcuni quesiti in ordine alla corretta disciplina sui trasferimenti nonché all'applicabilità alla Componente del c.d. "potere sostitutivo".

SUI TRASFERIMENTI

1. La normativa è contenuta nell'articolo 14 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Componente Giovane della CRI (O.C. 2 febbraio 2009, n. 31), secondo cui *"il Pioniere, che intende trasferirsi ad altro Gruppo, presenta apposita richiesta al proprio Ispettore locale, che istruisce la pratica e la trasmette al Presidente del Comitato CRI"*, ed *"il trasferimento è disposto, senza altra formalità"* dal Presidente o dai Presidenti dei Comitati CRI interessati.
2. La norma aggiunge che il trasferimento può essere negato solo in due casi, tassativamente previsti:
 - *"nel caso in cui il Pioniere sia soggetto a procedimento disciplinare. In tal caso, il trasferimento è disposto non appena il procedimento disciplinare sia stato definito"*;
 - *"nei trenta giorni precedenti la consultazione elettorale per l'elezione di Vertice del Gruppo di destinazione. In tal caso, il trasferimento è disposto non appena il procedimento elettorale è concluso"*.

Risulta, infatti, primario il principio di certezza sull'irrogazione dei provvedimenti disciplinari nonché il divieto di modificare la base elettorale. Il Regolamento tra l'altro statuisce come, in tali casi, il trasferimento viene concesso, senza altro indugio, a procedimento (disciplinare o elettorale) compiuto.

3. La normativa in vigore chiarisce senza dubbio alcuno come il trasferimento è un diritto, e **non può essere negato**.
4. Ove il Presidente di Comitato CRI non assuma alcuna decisione espressa, *"trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta il trasferimento si intende autorizzato"* (articolo 21, comma 3 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle Componenti Volontaristiche della CRI – O.C. 25 agosto 2009, n. 250/09 – in tale parte applicabile anche ai Pionieri CRI in virtù di quanto disposto dall'articolo 1 del Regolamento medesimo).

SUL C.D. "POTERE SOSTITUTIVO"

1. Si rappresenta che, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle Componenti Volontaristiche della CRI (O.C. 25 agosto 2009, n. 250/09), ai Pionieri CRI è applicabile *in toto* anche l'articolo 18 di tale Regolamento, che disciplina il potere di ogni Vertice di "*assumere ogni iniziativa idonea ad assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento*", con le modalità ed i limiti ivi contenuti.
2. Tale lettura è avallata dall'O.C. 23 marzo 2011, n. 126/11, che conferma l'applicabilità della norma in esame anche alla Componente dei Pionieri CRI.

Si invitano le SS.LL. ad una compiuta applicazione di quanto comunicato, segnalando tempestivamente ogni violazione sul territorio.

Con i migliori saluti.-

Pion. Rosario M.G. Valastro

